

Regione Toscana  
Giunta Regionale  
[direttoregenerale@regione.toscana.it](mailto:direttoregenerale@regione.toscana.it)

Commissario straordinario di Governo per il rigassificatore di Piombino  
[commissariostraordinariorigassificatore@postacert.toscana.it](mailto:commissariostraordinariorigassificatore@postacert.toscana.it)

SNAM  
[assetcompany11@pec.snam.it](mailto:assetcompany11@pec.snam.it)  
[ingcos.sard@pec.snamretegas.it](mailto:ingcos.sard@pec.snamretegas.it)

Oggetto: Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022 relativamente all'opera denominata FSRU Piombino e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI). Proponente: SNAM FSRU Italia. Indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona.

In relazione all'intervento in oggetto, come già comunicato per altre Conferenze di Servizi, si rammenta che la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea è disciplinata da apposita procedura pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it), alla sottopagina ><https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea/procedura><. Tale procedura si svolge con l'uso della telematica, come previsto dall'articolo 3-bis della Legge 241/90.

A riguardo si fa notare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono mai soggette a silenzio-assenso perché autorizzazioni/dinieghi/pareri sono il risultato di procedimenti complessi che comprendono anche accertamenti tecnici, verifiche e valutazioni atte ad assicurare la sicurezza delle operazioni di volo e la pubblica incolumità. Per i procedimenti complessi, la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati.

Alla luce di ciò, il proponente deve sottoporre alla procedura online di "Verifica Preliminare" tutte le opere, le attrezzature ed i mezzi di cantiere.

Qualora dalla "Verifica Preliminare" risultassero interferenze con aspetti aeronautici, il proponente dovrà porre in atto le azioni previste dalla procedura, inviando la documentazione richiesta. Il complesso processo di valutazione di ENAC può iniziare solo dopo il ricevimento dell'istanza e dei documenti aeronautici richiesti, incluso il pagamento dell'anticipo sui diritti istruttori. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 241/90, è stato emanato il [Regolamento "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ENAC"](#), il quale stabilisce che il termine per la conclusione del procedimento ENAC è al massimo di 120 giorni.



Qualora la domanda sia stata formulata in modo irregolare o incompleto, essa verrà dichiarata "irricevibile" e l'utente verrà avvisato ed invitato a regolarizzarla. Il ricevimento della domanda regolarizzata comporta l'avvio del procedimento e la decorrenza del termine di conclusione dello stesso. Inoltre, nei casi in cui la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione della valutazione tecnica di ENAV S.P.A. (richiesta dal proponente nell'ambito della stessa procedura), ENAC attenderà tale valutazione tecnica prima di procedere con le successive analisi e verifiche al fine di esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi.

Qualora, invece, dalle verifiche preliminari non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, il proponente dovrà predisporre e presentare all'amministrazione procedente un'apposita asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo, che attesti l'esclusione dall'iter valutativo.

Nei casi dubbi, si suggerisce cautelativamente di richiedere l'autorizzazione all'ENAC ai sensi degli articoli 709, 711, 712 e 713 del Codice della Navigazione (CN).

Si rappresenta, infine, che la presente non esprime alcun parere, ma riporta le indicazioni a cui il proponente dovrà attenersi per effettuare la verifica preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, al fine di richiedere, qualora necessario, il rilascio dell'autorizzazione di cui ai citati articoli del CN, ovvero far pervenire l'asseverazione di non interferenza con aspetti aeronautici.

La scrivente Direzione potrà esprimere il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi solo in seguito alle azioni svolte dal proponente ed alle successive analisi e verifiche.

Al responsabile della conferenza di servizi si chiede di voler informare i proponenti e citare nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti.

Cordiali saluti.

Il Professionista Incaricato  
P.I. Roberto Chionne  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)